Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 597ª seduta pubblica, per mercoledì 15 marzo 1972, alle ore 17, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2123).
2. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2124).
3. Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2125).

(4246)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1971, n. **1361.**

Istituzione in Quebec (Canada) di un vice consolato di 2ª categoria e soppressione del consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in Quebec (Canada) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Quebec (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Montreal con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti elettorali di Quebec Est - Centre - Comté Ouest, St. Sauveur, Lévis, Hauterive, Montmorency et Portneuf.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° aprile 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1971, n. **1362.**

Soppressione in Ciudad Bolivar (Venezuela) di un vice consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 1ª categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela) alle dipendenze del consolato generale in Caracas, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1971, n. **1363**.

Istituzione in Sciaffusa (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria e soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Sciaffusa alle dipendenze del consolato generale in Zurigo (Svizzera) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Sciaffusa (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Sciaffusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 67. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1364**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Centro universitario padovano », con sede in Padova.

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Centro universitario padovano », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1365**.

Autorizzazione al Club alpino italiano - Sezione di Milano, ad accettare un legato.

N. 1365. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Club alpino italiano - Sezione di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dal fu ing. Mario Giuseppe Soldini con testamento olografo pubblicato in data 12 marzo 1968 per notaio Michele Angelo Soli di Milano, repertorio n. 20995.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **34**.

Istituzione in Nouakchott (Mauritania) di un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Dakar.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Nouakchott (Mauritania) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Dakar e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 63. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **35**.

Soppressione dei vice consolati di 2ª categoria in Houston (Texas - Stati Uniti d'America) e in Miami (Florida - Stati Uniti d'America) e istituzione dei consolati di 2ª categoria nelle stesse località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Houston (Texas - Stati Uniti d'America), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in New Orleans, è soppresso.

Art. 2.

Il vice consolato di 2ª categoria in Miami (Florida - Stati Uniti d'America), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in New Orleans, è soppresso.

Art. 3.

E' istituito in Houston (Texas - Stati Uniti d'America) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Houston e il suo circondario.

Art. 4.

E' istituito in Miami (Florida - Stati Uniti d'America), un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Miami e il suo circondario.

Art. 5.

Il presente decreto ha decorrenza dal 5 gennaio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **36.**

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Bandung (Indonesia) e modifica della circoscrizione della cancelleria presso l'ambasciata in Djakarta (Indonesia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in Bandung (Indonesia) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata in Djakarta (Indonesia) è modificata come segue: il territorio dello Stato ed i territori portoghesi dell'isola di Timor.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **37.**

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cochin (India) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cochin (India) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Bombay, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Cochin (India) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Kerala.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 5 gennaio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **38.**

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Gdynia (Polonia) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Gdansk, Sopot, Gdynia, Szczcin e Swinoujscie.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 5 gennaio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **39.**

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Denver (Stati Uniti d'America) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Denver (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Chicago, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Denver (Stati Uniti d'America) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Colorado.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 65. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **40.**

Autorizzazione all'associazione « Alpenverein Südtirol AVS », con sede in Bolzano, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'associazione « Alpenverein Südtirol AVS », con sede in Bolzano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 11.000.000, il complesso immobiliare « Rifugio Tre Scarperi », sito nel comune di S. Candido (catasto di Brunico, foglio n. 21, partita tavolare 102/II, particella 268) di proprietà dell'Ente nazionale Mario di Carpegna.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **41.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Montecatini Terme.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescia in data 17 settembre 1964, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 30 ottobre 1964, 12 ottobre 1968 e 1° ottobre 1971, relativo alla erezione dalla parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Montecatini Terme (Pistoia), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 84. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 3;
Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Emilia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:
Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
Rinaldi Demos, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del genio civile;

Bottazzi dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi cav. Domenico, Cantoni Giuseppe, Montanari Adriano, Giaconi Quirido, Bonacini Pierino, Vescovini rag. Ennio e Di Donato Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Mescoli dott. Luigi, Cocconi rag. Corrado, Zancan cav. Ferruccio e Miselli dott. Renzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Riccò Savio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 179

(3669)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Cooperativa ceramica di Imola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Cooperativa ceramica di Imola (Bologna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Cooperativa ceramica di Imola (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3954)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Masone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964, con la quale il comune di Masone (Genova), ha chiesto allo Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Masone;

Vista la delibera n. 8010 in data 30 novembre 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinta l'anzidetta domanda del comune di Masone;

Considerato che la citata delibera n. 8010 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal CIPE in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 20 novembre 1970;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Masone è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Masone (Genova).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Genova con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Genova o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 21 agosto 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Modificazioni ed integrazioni ad alcuni decreti ministeriali relativi alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata con legge 8 marzo 1968, n. 399, riguardante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, concernente l'elenco dei principi attivi ed additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, e sue successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, e sue successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1969, n. 209, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e sue successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali e sue successive integrazioni e modifiche;

Ritenuto necessario ed opportuno apportare alcune modifiche ed aggiunte agli allegati relativi ai predetti decreti;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Al cap. II - Antibiotici, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, dopo la voce n. 9 è aggiunta la seguente:

10. Virginiamicina *a*) $(C_{28}H_{35}N_3O_7)$ — *b*) $(C_{43}H_{49}N_7O_{10})$ mg/kg espressi come sostanza pura:
   - *a*) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:
     - — 40 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
     - — 8 g per integratori destinati agli allevatori;
   - *b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato: non meno di 5 mg e non più di 20 mg per:
     - — volatili (ad eccezione delle anatre, delle oche e delle ovaiole) dalla schiusa alla decima settimana;
     - — suini dalla nascita al sesto mese;
   - *c*) il trattamento deve essere in ogni caso sospeso 48 ore prima della macellazione.

Art. 2.

Accanto alla voce n. 15 - Acido D-Pantotenico di cui al cap. I dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 gennaio 1969, è aggiunta la formula chimica bruta $(C_9H_{17}NO_5)$.

Art. 3.

Al cap. I - Coccidiostatici, dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, dopo la voce n. 9 Pirimetamina + Sulfachinossalina, è aggiunta la seguente:

10. Meticlorpindolo (Clopidol) 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolo $(C_7H_7Cl_2NO)$ mg/kg espressi come sostanza pura:
   - *a*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
     - — 250 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
     - — 25 g per integratori destinati agli allevatori;
   - *b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato: non più di 125 mg per polli fino a 16 settimane di età;
   - *c*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa tre giorni prima della macellazione.

Art. 4.

Al cap. IV - Prodotti per la chemioprofilassi delle elmintiasi, di cui all'allegato al decreto ministeriale citato nel precedente art. 3, è aggiunto il seguente capo:

V. — Prodotti per la chemioprofilassi delle enteriti batteriche.

1. Carbadox 3-(2-N1, N4 diossi-chinossalilmetilen) Carbazato *di metile* $(C_{11}H_{10}N_4O_4)$ mg/kg espressi come sostanza pura:
   - *a*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
     - — 100 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
     - — 10 g per integratori destinati agli allevatori;
   - *b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:
     - — non più di 50 mg per suini fino a 35 kg di peso vivo;
   - *c*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 12 settimane prima della macellazione.

Art. 5.

In conformità a quanto già previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1969, modificato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 25 febbraio 1970, le confezioni degli integratori medicati per mangimi e dei mangimi integrati medicati, contenenti il principio attivo indicato nel precedente art. 4, dopo la denominazione obbligatoria del prodotto, debbono recare l'indicazione « con chemioprofilattico per le enteriti batteriche ».

Art. 6.

La formula chimica bruta della Tirosina, voce n. 63 dell'allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1969, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, è sostituita dalla seguente: $C_9H_{11}NO_3$.

Art. 7.

Alla dose d'impiego del tetramisole, relativa ai suini, nel gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, va aggiunta la seguente: « 300-750 mg/kg di mangime ».

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3727)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e di manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 19 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e di manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e di manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 27 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di prefabbricati per l'edilizia in provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di prefabbricati per l'edilizia in provincia di Belluno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1960, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di prefabbricati per l'edilizia in provincia di Belluno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Ceramica S. Agostino, di S. Agostino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società Ceramica S. Agostino, di S. Agostino (Ferrara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Ceramica S. Agostino, di S. Agostino (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3955)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.I.M.C.A. S.r.l. Società italiana manifatture ceramiche affini di Fabrica di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.I.M.C.A. S.r.l. Società italiana manifatture ceramiche affini di Fabrica di Roma (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.I.M.C.A. S.r.l. Società italiana manifatture ceramiche affini di Fabrica di Roma (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società p. a. Conserve alimentari Latina, di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società p. a. Conserve alimentari Latina, di Latina, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 agosto 1971 in favore degli operai dipendenti dalla società p. a. Conserve alimentari Latina, di Latina;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società p. a. Conserve alimentari Latina, di Latina;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalla società p. a. Conserve alimentari Latina, di Latina, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Eltel Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione anziendale della S.p.a. Eltel, Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Eltel - Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gunnar Widegren, console generale onorario di Svezia a Milano.

(3740)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Radivoje Genić, console di Jugoslavia a Milano.

(3741)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lionel P. Lepage, vice console del Canada a Roma.

(3742)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Brenta, console onorario di Bolivia a Milano.

(3771)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Pacchioni, console onorario del Dahomey a Roma.

(3772)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dimitri Serbos, console di Grecia a Milano.

(3773)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Frederick M. Hassett, console degli U.S.A. a Milano.

(3774)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 giugno 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 648/71, n. 885/71 e n. 1137/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
		dal 1°-4-1971 al 30-4-1971	dal 1°-5-1971 al 31-5-1971	dal 1°-6-1971 al 30-6-1971
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):			
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:			
	1. Caseina acida della qualità A	0	0	0
	2. Caseina presamica della qualità A	0	0	0
	3. Caseinati	0	0	0
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0	0	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	5,00	0	0
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):			
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune	0	0	0
	b) in caso di esportazione di altre merci	40,00	35,00	35,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00	11,00	8,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):			
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune:			
	1. fabbricate nelle condizioni previste nel Regolamento (CEE) n. 1390/69	0	0	0
	2. altre	40,00	35,00	35,00
	b) in caso di esportazione di altre merci appartenenti alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della tariffa doganale comune	40,00	35,00	35,00
	c) in caso di esportazione di merci comprese nella sottovoce 21.07 D II della tariffa doganale comune presentate in scatole metalliche ermeticamente chiuse e di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	40,00	35,00	35,00
	d) in caso di esportazione di altre merci	0	0	0

(1938)

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2106/71, n. 2101/71 e n. 2244/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01		glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17-02-B-II-b
dal 1°-10-71 al 20-10-71	dal 21-10-71 al 31-10-71		
0,1168	0,1087	0,02325	0,01782

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(2275)

Importo del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), per il periodo dal 1° ottobre 1971 al 31 dicembre 1971 (1).

Importo del prelievo di 1 kg di saccarosio, in lire italiane

—

96,05

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani o malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:

conserve di ananassi della v.d. 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;
succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;
conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;
miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(2601)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 124, in data 26 gennaio 1972, il sig. Aldo Vasini è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

(3785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione « Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi », di Bologna, ad acquistare un immobile.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1/1665 del 14 maggio 1971 la fondazione « Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi » di Bologna, è stata autorizzata ad acquistare una unità immobiliare di nuova costruzione dal geom. Giuseppe Zanichelli per il prezzo di L. 23.000.000.

(3756)

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 25111 del 3 novembre 1971 l'Università di Lecce è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dall'avv. Attilio Carrozzini, consistente in circa 800 volumi per la costituzione, in seno alla biblioteca dell'università, di un fondo da intitolarsi al defunto prof. Ferruccio Guerrieri.

(3754)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 5070/2.1 del 24 dicembre 1971 l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare un lascito, disposto dal sig. Carlo Borello, consistente in n. 36.640 azioni SIP del valore di L. 2000 ciascuna per l'istituzione, con il reddito netto di spesa, di un premio al nome di Domenico Borello per un lavoro filosofico.

(3755)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 280, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Paolo Postai avverso il decreto ministeriale 31 luglio 1969 con cui è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il centro storico della città di Trento.

(3783)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal dott. Bernardo Crippa avverso il decreto ministeriale 8 gennaio 1970 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona orientale verso il fiume Adda sita nel comune di Zelo Buon Persico.

(3784)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 107 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Leonelli Alfonso per conto del figlio Maurizio avverso il giudizio di non idoneità alla maturità scientifica espresso dalla commissione di esami, presso il liceo scientifico di Terni.

(3753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Riliquidazione).

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Villapiana (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 688 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario, nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 6.731.502,45 (lire seimilionisettecentotrentunomilacinquecentodue e cent. 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. l'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, con il quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2524/428.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 22 novembre 1951.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 282.45.13;
2) Art. 2: superficie secondo corpo Ha. 68.43.90;
Elenco dei terreni espropriati:
3) 2° corpo, foglio n. 34: particella 19, seminativo II, superficie Ha. 11.10.30, reddito dominicale L. . . . . .;
4) 2° corpo, totali: superficie Ha. 68.43.90;
5) Indennità di espropriazione terreni 2° corpo: L. 1.527.673;
Riepilogo generale:
6) 2° corpo: superficie Ha. 68.43.90, indennità offerta lire 1.527.673;
7) In complesso: superficie Ha. 282.45.13, indennità offerta L. 6.791.237,35;

Corrige

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha 279.15.03;
2) Art. 2: superficie secondo corpo Ha. 65.13.80;
Elenco dei terreni espropriati:
3) 2° corpo, foglio n. 34, la particella 19, di Ha. 11.10.30, risulta frazionata come segue:
part. 19, seminativo II, Ha. 3.11.00, reddito dominicale L. 746,40;
part. n. 35, seminativo II, Ha. 1.52.20, reddito dominicale L. 365,28;
part. 36, seminativo II, Ha. 2.60.90, reddito dominicale L. 626,16;
part. 54(p), seminativo II, Ha. 0.56.10, reddito dominicale L. 134,64;
part. 37, seminativo II, Ha. 0.02.80, reddito dominicale lire 6,72 (non espropriata);
part. 54(p), seminativo II, Ha. 1.38.00, reddito dominicale 331,20 (non espropriata);
part. 55, seminativo II, 0.33.00, reddito dominicale lire re 79,20 (non espropriata);
part. 56, seminativo II, Ha. 1.56.30, reddito dominicale L. 375,12 (non espropriata).
Totale Ha. 11.10.30, reddito dominicale L. 2.664,72.
4) 2° corpo - totali: superficie Ha. 65.13.80;
5) Indennità di espropriazione terreni 2° corpo: L. 1.467.938,10;
Riepilogo generale:
6) 2° corpo: superficie Ha. 65.13.80, indennità offerta lire 1.467.938,10;
In complesso: superficie Ha. 279.15.03, indennità offerta L. 6.731.502,45.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi dell'8 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	583,10	583,10	583,40	583,10	583,30	583,10	583 —	583,10	583,10	583 —
Dollaro canadese .	585 —	585 —	585,40	585 —	584,80	585 —	584,85	585 —	585 —	585 —
Franco svizzero	151,33	151,33	151,30	151,33	151,30	151,32	151,30	151,33	151,33	151,33
Corona danese .	83,755	83,755	83,80	83,755	84,10	83,75	83,74	83,755	83,75	83,75
Corona norvegese .	88,385	88,385	88,50	88,385	88,40	88,40	88,36	88,385	88,38	88,37
Corona svedese .	122,425	122,425	122,50	122,425	122,60	122,42	122,40	122,425	122,42	122,40
Fiorino olandese .	183,82	183,82	184 —	183,82	184,30	183,84	183,81	183,82	183,82	183,80
Franco belga	13,3080	13,3080	13,3150	13,3080	13,35	13,30	13,30625	13,3080	13,30	13,30
Franco francese	116,14	116,14	116,10	116,14	117 —	116,15	116,13	116,14	116,14	116,14
Lira sterlina .	1530 —	1530 —	1529,25	1530 —	1531,50	1530 —	1529,90	1530 —	1530 —	1530 —
Marco germanico .	183,97	183,97	183,95	183,97	183,90	183,97	183,97	183,97	183,97	183,95
Scellino austriaco	25,3040	25,3040	25,32	25,3040	25,25	25,30	25,30	25,3040	25,30	25,30
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,63	21,60	21,50	21,60	21,59	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,8490	8,8490	8,85	8,8490	8,88	8,84	8,85	8,8490	8,84	8,84

Media dei titoli dell'8 marzo 1972

Rendita 5 % 1935 . .	99,575
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	88,125
» 5 % (Ricostruzione) .	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
» 5 % (Città di Trieste)	94,375
» 5 % (Beni esteri)	93,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,05
» 5,50 % » » 1968-83	91,825
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	99,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1972

Dollaro USA	583,05
Dollaro canadese .	584,925
Franco svizzero .	151,315
Corona danese	83,747
Corona norvegese	88,372
Corona svedese .	122,412
Fiorino olandese .	183,815
Franco belga .	13,307
Franco francese	116,135
Lira sterlina .	1529,95
Marco germanico .	183,97
Scellino austriaco	25,302
Escudo portoghese	21,595
Peseta spagnola . .	8,849

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1971 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1971 (Suppletivo), che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971 (Suppletivo)			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.137.875			
	residui	1.344.390			
	Totale		12.482.265		
Accensione di prestiti	competenza	1.965.424			
	residui	4.293			
	Totale		1.969.717		
Spese correnti	competenza			10.310.677	
	residui			2.060.953	
	Totale				12.371.630
Spese in conto capitale	competenza			2.357.719	
	residui			874.815	
	Totale				3.232.534
Rimborso di prestiti	competenza			295.940	
	residui			73.909	
	Totale				369.849
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		8.275.736		6.829.981	
Conti correnti		31.985.906		30.816.787	
Incassi da regolare		6.490.638		6.769.079	
Altre gestioni		16.282.529		16.479.333	
	Totale		63.034.809		60.895.180
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		396.638		396.757	
Pagamenti da regolare		407.080		518.446	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.590.936		3.080.910	
Altri crediti		21.861.585		21.874.788	
	Totale		25.256.239		25.870.901
	Totale complessivo		102.758.741		102.740.094
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971 (Suppletivo)			—		18.647
	Totale a pareggio		102.758.741		102.758.741

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1971 (Suppletivo) (In milioni di lire)		
Fondo di cassa			18.647	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		276		
Pagamenti da regolare		271.854		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		1.353.748		
Altri crediti		1.810.450		
	Totale crediti		3.436.328	
	In complesso			3.454.975
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		6.347.607		
Conti correnti		3.422.320		
Incassi da regolare		195.421		
Altre gestioni		400.361		
	Totale debiti			10.365.709
Situazione del Tesoro (passività)				6.910.734

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(4213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1972 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1972 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971 (Suppletivo)		18.647		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . competenza		483.848		
Accensione di prestiti . . . competenza		474		
Spese correnti . . . competenza				572.854
Spese in conto capitale . . . competenza				21.054
Rimborso di prestiti . . . competenza				36
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	357.802		720.338	
Conti correnti	569.101		746.785	
Incassi da regolare	406.913		306.033	
Altre gestioni	2.046.154		382.988	
Totale		3.379.970		2.156.144
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	90		192	
Pagamenti da regolare	18.192		19.813	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		219.933	
Altri crediti	8.493		895.847	
Totale		26.775		1.135.785
Totale complessivo		3.904.714		3.885.873
Fondo di cassa al 31 gennaio 1972		—		18.841
Totale a pareggio		3.904.714		3.904.714

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		18.841	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	379		
Pagamenti da regolare	278.474		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.573.681		
Altri crediti	2.697.804		
Totale crediti		4.550.338	
In complesso			4.569.179
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.985.072		
Conti correnti	3.244.635		
Incassi da regolare	296.301		
Altre gestioni	2.063.528		
Totale debiti			11.589.536
Situazione del Tesoro (passività)			7.020.357

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1972 L. 249.241 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(4214)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1972 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.802.470.969.373 —
Cassa	»		58.880.341.498 —
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L.	8.005.868.227 —	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	8.005.868.227 —
Anticipazioni			
— in conto corrente	L.	574.274.359.699 —	
— a scadenza fissa	»	—	574.274.359.699 —
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.541.682.572 —
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	2.396.430.263.627 —	
— conti speciali	»	500.653.316.641 —	2.897.083.580.268 —
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000 —
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.032.001.441.684 —
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.468.464.946.229 —
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		356.903.472.764 —
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.384.782.920.565 —
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	213.446.760.614 —	
— altre attività	»	168.801.110.138 —	382.247.870.752 —
Immobili per uso ufficio	L.		1 —
Partite varie attive	»		78.379.521.277 —
Spese dell'esercizio	»		11.444.879.945 —
			13.397.481.854.854 —
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		947.253.162.808 —
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.098.302.875.418 —	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.286.284.850.000 —	
— altri	»	1.723.389.904.538 —	7.107.977.629.956 —
Depositari di titoli e valori	L.		2.082.682.104 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.768.483.116 —
TOTALE	L.		21.456.563.812.838 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		6.772.950.164.000 —
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		100.075.391.219 —
Depositi in conto corrente liberi	»		105.753.876.785 —
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		481.307.876.329 —
Depositi in conto corrente costituti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.438.102.255.839 —	
— altri	»	562.401.709 —	4.438.664.657.548 —
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	88.179.734.664 —	
— altri	»	2.712.104.929 —	90.891.839.593 —
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	412.473.581.977 —	
— altri	»	-27.547.998.737 —	440.021.580.714 —
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		70.941.280.532 —
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		41.160.628.126 —
Fondi diversi accantonati	»		409.139.410.877 —
Partite varie passive	»		376.701.051.221 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	16.613.452.613 —	
Fondo di riserva straordinario	»	14.383.359.348 —	31.296.811.961 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.632.264.500 —
Rendite dell'esercizio	»		12.945.021.449 —
			13.397.481.854.854 —
Impegni	L.		947.253.162.808 —
Depositanti	»		7.107.977.629.956 —
Titoli e valori presso terzi	»		2.082.682.104 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.768.483.116 —
TOTALE	L.		21.456.563.812.838 —

(4215) *Il Governatore:* CARLI — *Il Ragioniere generale:* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a settanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui: quaranta posti riservati alla specializzazione contabile e dodici posti riservati alla specializzazione di assistenza sociale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione o le specializzazioni cui intende eventualmente concorrere oltre i posti non riservati, fra quelle indicate nell'art. 1;

10) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nell'articolo 8, intenda sostenere;

12) se sia in possesso di titoli e di quali, fra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a precedenza o a preferenza;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in due prove scritte ed una orale, nonchè in una prova integrativa scritta ed orale, per coloro che intendono conseguire una o due specializzazioni.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

Per tutti:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese, a scelta del candidato;

inoltre, per coloro che intendono conseguire una specializzazione:

Per la specializzazione contabile:

3*a*) elementi di contabilità di Stato e ragioneria generale;

Per la specializzazione di assistenza sociale:

3*b*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove di cui ai punti 1) e 3 sub *a*) e *b*) e quattro ore per svolgere quella di cui al punto 2).

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea;

b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

c) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 8, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per le due prove obbligatorie è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 5, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

Coloro che, pur avendo superato le due prove obbligatorie, non conseguano il punteggio minimo previsto per la prova integrativa scritta, di cui al successivo art. 7, saranno ugualmente ammessi a sostenere la prova orale per concorrere ai posti non riservati.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova integrativa orale i candidati devono riportare almeno sette centesimi alla prova scritta.

Per superare la prova orale i concorrenti devono conseguire almeno sei centesimi.

I concorrenti che abbiano raggiunto la sufficienza nella prova integrativa scritta ed orale sono dichiarati specializzati nella relativa materia.

La votazione da assegnarsi per ciascuna prova integrativa per la quale il candidato abbia superato gli esami scritti e quelli orali è data dalla media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale. Il punteggio massimo attribuibile è di dieci centesimi.

Nel caso che il concorrente abbia superato le prove per due specializzazioni, agli effetti del punteggio complessivo si addiziona al punteggio riportato nelle prove obbligatorie la votazione più elevata tra quelle conseguite nelle due prove sostenute.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del successivo art. 8 per le prove facoltative nonchè i centesimi attribuiti alla prova integrativa risultanti dalla media dei punteggi riportati.

Art. 8.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa e araba, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato.

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1, 2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministero per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un con-

sigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle successive prove, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguino l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da Lit. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio

militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri devono produrre un'attestazione della Amministrazione in carta da bollo da Lit. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'Amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 500 rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'Amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 14.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 500;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non è stato presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 500 rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, cancellieri in prova nella carriera del personale di cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 344, foglio n. 84

PROGRAMMA DI ESÀME

Elementi di diritto amministrativo:

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.

4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.

6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Elementi di contabilità di Stato:

1. Patrimonio dello Stato.

2. Contratti.

3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7. Compiti delle ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Elementi di ragioneria generale.

Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale:

1. Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale (Convenzioni O.I.L., regolamento C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2. Principi etici e scientifici del servizio sociale. Metodologia generale del servizio sociale (studio e raccolta dei dati; diagnosi; intervento con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione). Le attività professionali specifiche (servizio sociale individuale; servizio sociale di gruppo; servizio sociale di comunità). Il rapporto professionale (vari tipi e livelli di rapporto; uso che l'assistente sociale puo fare; lavoro in équipe). Piano di trattamento di un caso sociale di emigrazione.

Nozioni di storia moderna e contemporanea:

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale:

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi Diritto pubblico e privato.

2. Fonti del diritto. Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5. Diritti reali. Proprietà, possesso.

6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7. Successione legittima e testamentaria.

8. Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e la impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

10. Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo. Corte Costituzionale. Magistratura e Consiglio Superiore della Magistratura.

11. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

14. Immunità e privilegi diplomatici.

15. Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

Nozioni di geografia fisica e politica:

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

Dattilografia:

La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Stenografia:

La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. I candidati disporranno di cinquanta minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

(3875)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1971 con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce;

Vista la nota n. 1661 del 1° settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Lecce dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato

senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 233

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Lecce.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso lella laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3834)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi;

Vista la nota n. 3663 del 5 novembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti

classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 231

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, alla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3835)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici, per i compartimenti di Bari e Reggio Calabria, per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista *in prova*.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI BARI

Membri:
Sinisi dott. ing. Francesco, ispettore capo;
Bossis dott. Ferdinando, ispettore principale;
Di Giulio dott. Donato, segretario superiore di 1ª classe;
Capone Angelo, capo deposito superiore.

Segretario:
Fiorentino Nicola, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Membri:
Gerace dott. Emanuele, ispettore principale;
Praticò dott. Venanzio, ispettore principale;
Geria Antonino, segretario superiore di 1ª classe;
Perla Antonino, capo deposito superiore.

Segretario:
Morabito Pietro, segretario superiore.

Roma, addì 15 febbraio 1972

(3862) *Il direttore generale*: BORDONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 1970, n. 1078 concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato:

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della Difesa;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente bando, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di reclutare il personale operaio occorrente ricorrendo al sistema del pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Numero dei posti	Qualifiche di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
7	Aggiustatore meccanico	Settentrione - Centro
23	Artificiere	Settentrione - Centro - Meridione - Sicilia
2	Apparecchiatore telegrafonico	Centro
2	Calzolaio	Settentrione - Centro
1	Carrozziere	Centro
2	Cartotecnico	Centro
3	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori a 150 HP.	Centro
1	Conduttore di forni non elettrici	Centro
2	Conduttore di gru e carri ponti	Meridione
2	Conduttore di macchine utensili automatiche e semi-automatiche	Meridione
5	Conduttore mezzi mobili speciali (di sollevamento, trasporto e carico, ecc.)	Settentrione - Meridione
7	Congegnatore meccanico	Settentrione - Centro - Meridione - Sardegna
7	Elettricista circuitista installatore e riparatore	Centro - Meridione - Sicilia
1	Elettricista elettrogenista	Centro
2	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	Settentrione
5	Elettromeccanico	Settentrione
2	Fabbro fucinatore e forgiatore	Sicilia
6	Falegname	Centro - Sardegna
5	Idraulico o tubista	Centro - Sicilia - Sardegna
2	Imbianchino e pittore edile	Sardegna
4	Lucidista di disegni	Centro
1	Meccanico elettrogenista	Centro
6	Montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati	Settentrione - Centro Meridione
1	Motorista	Centro
2	Muratore	Centro - Settentrione
1	Operatore di microriproduttore e fotoriproduttore	Centro
2	Orologiaio e cronometrista	Centro
2	Palombaro	Settentrione
2	Pittore	Settentrione - Meridione
1	Saldatore in gas neutro	Centro
2	Saldatore elettrico ed autogenista	Sicilia - Centro
3	Sarto	Settentrione
4	Staffatore	Settentrione - Meridione
1	Tipografo impressore	Centro
2	Tornitore in metallo	Settentrione - Meridione
1	Tubista per caldaie	Centro

L'indicazione della ubicazione delle sedi di prima assegnazione è puramente orientativa per i candidati, i quali dovranno limitarsi a precisare, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazioni ai concorsi, il loro gradimento per l'assegnazione nel Settentrione, nel Centro, nel Meridione, in Sicilia e in Sardegna.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dallo art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà esssere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali: (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, ecc.).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto prrecedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersioni di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie a parità di merito che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) agli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 500 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci della deportazione e dell'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra o coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 500, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rlasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani di caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata, del relativo brevetto del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 500 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei di-

ritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare (in bollo da L. 500) del foglio matricolare (per sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 500) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Settentrione, Centro, Meridione, Sicilia e Sardegna) almeno cinque anni, fermo restando, comunque la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1972
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 275

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica — Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 in data 10 marzo 1972.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto all'equiparazione perchè . . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . (ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) gradire in ordine di preferenza, la prima assegnazione a sedi di servizio ubicate in . . . . . . (specificare: Settentrione, Centro, Meridione, Sicilia, Sardegna, con riferimento all'art. 1 del bando);

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio);

10) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato

servizio presso la seguente amministrazione . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

. Data, .

Firma

(Visto per l'autenticazione della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice (possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome . . nato a . il .

2) Concorso al quale chiede di partecipare:
a) qualifica di mestiere .
b) categoria
c) ruolo .
d) numero dei posti .

3) Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:
via
città .
codice avviamento postale .

4) Eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro)

(3590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica.

Nel Bollettino ufficiale n. 49-50 del 9-16 dicembre 1971 parte II - del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione.

(3704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3706 del 18 dicembre 1971 con il quale il dott. Donati Orio veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Santa Luce;

Considerato che il predetto ha rinunciato all'accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Cecchini Tosello candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cecchini Tosello è dichiarato vincitore della condotta medica di Santa Luce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 28 febbraio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

(3897)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 352 del 13 gennaio 1972, con il quale i dottori Del Po Pietro, Papa Aldo e Palma Giuseppe venivano nominati vincitori, rispettivamente delle condotte veterinarie di Manfredonia, di Margherita di Savoia, e del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia;

Visto che il dott. Papa Aldo ha rinunciato non solo alla condotta di Margherita di Savoia ma anche a quella del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia; e che il dottor Palma Giuseppe ha rinunciato alla condotta di Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia;

Considerato che occorre procedere ad una variante della graduatoria dei vincitori al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 1° aprile 1971;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modifiche;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicata:

1. Palma Giuseppe: Margherita di Savoia;
2. Gaggiano Michelarcangelo: consorzio di Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 16 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(3705)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.